

ORIGINALE

ORDINANZA N. 66 del 13-08-2020

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA GESTIONE
CONTINGENTATA DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI COMUNALI
ACCESSIBILI AL PUBBLICO A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

IL SINDACO

Premesso che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che, al fine di contemperare l'esigenza del mantenimento dei servizi essenziali erogati dall'Ente e la necessità di salvaguardare la salute dell'utenza e del personale dipendente dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, con propria Ordinanza n. 35 del 8.04.2020 si è provveduto a disciplinare l'accesso del pubblico agli uffici comunali;

Considerato che al fine di evitare assembramenti presso le sedi municipali la citata Ordinanza Sindacale ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo, comunque, per motivi di urgenza e per comprovate esigenze indifferibili, l'accesso del pubblico esclusivamente previo appuntamento telefonico ed esclusivamente per consegna e/o ritiro di documenti in formato cartaceo, non altrimenti condivisibili per via informatica;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020 che, tra l'altro, pone in capo alle pubbliche amministrazioni:

- la continuazione dell'attività amministrativa e a tal fine la possibilità di rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative;
- la definizione di modalità gestionali del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante garantendo, comunque, la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

Preso atto del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) che all'art. 1, comma 14, disciplina lo svolgimento di

tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto l'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020 con cui viene chiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze della cittadinanza e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, nonché di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale ed applicando il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, prevedendo, altresì, la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti ed il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

Viste le linee guida approvate il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 25 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali;

Rilevato che con Ordinanza contingibile e urgente n. 16/PC (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recepito le Linee guida regionali per ulteriori attività e ad integrazione di quelle regolate dalle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro, nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

Richiamate le ISTRUZIONI OPERATIVE relative alla Gestione del rischio da contagio COVID – 19 B001 Rev.00 – 25 maggio 2020, iscritte al prot. comunale al n. 13676 del 08.06.2020, relative alle varie aree di cui il Comune di Codroipo è suddiviso;

Atteso che in data 4.06.2020 è stato sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Anci FVG e le maggiori organizzazioni sindacali il protocollo per l'adozione delle “Linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli Enti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia”;

Preso atto che con D.L. 30 luglio 2020, n. 83, denominato “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 15 ottobre 2020, posticipando sino a tale data i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che consentono l'adozione di specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

Richiamato il DPCM 7 agosto 2020 che, tra l'altro, nell'adozione dell'allegato 9, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020", fornisce indicazioni relative al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico;

Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

Ritenuto, al fine di ridurre il rischio di contagio, di mantenere in via prioritaria, quale modalità operativa per dare seguito alle istanze della cittadinanza, quella telematica, telefonica o postale;

Ritenuto, inoltre, di mantenere in vigore il divieto di accesso generalizzato del pubblico agli uffici comunali, dando atto che gli utenti potranno accedere agli uffici non solo per esigenze urgenti e indifferibili, ma anche per il disbrigo delle ordinarie pratiche amministrative, esclusivamente previo appuntamento telefonico, purché muniti di mascherina chirurgica a copertura di bocca e naso e previa igienizzazione delle mani mediante apposita soluzione igienizzante che verrà messa a disposizione all'ingresso delle sedi municipali;

Richiamato l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

DISPONE

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

ORDINA

1. di mantenere in vigore il divieto di accesso generalizzato del pubblico agli uffici comunali, dando atto che:
 - sarà mantenuta in via prioritaria, quale modalità operativa per dare seguito alle istanze della cittadinanza, quella telematica, telefonica e postale;
 - gli utenti potranno accedere agli uffici comunali nei casi in cui non sia possibile evadere l'intera procedura in modalità informatica. In tal caso l'accesso è consentito non solo per esigenze urgenti ed indifferibili, ma anche per il disbrigo delle ordinarie pratiche amministrative, in numero contingentato ed esclusivamente previo appuntamento telefonico, purché muniti di mascherina chirurgica a copertura di bocca e previa igienizzazione delle mani mediante prodotti igienizzanti che verranno messi a disposizione all'ingresso di ciascuna sede municipale, compresa la biblioteca, i musei civici ed il magazzino comunale;
2. che l'accesso alle sedi comunali da parte di utenti, dipendenti, amministratori e di ogni altra categoria di persone possa avvenire previa misurazione della temperatura corporea attraverso apposito termo scanner o termometro ad infrarossi, se in dotazione. Qualora la temperatura corporea dovesse essere superiore ai 37,5 gradi, non verrà consentito l'accesso e si inviterà il soggetto a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
3. a coloro che intendono accedere agli uffici comunali di osservare le disposizioni igienico sanitarie in materia di autoprotezione e distanziamento sociale, in particolare:
 - l'uso delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi (tranne che per i dipendenti e amministratori se si trovano da soli nei rispettivi uffici);

- per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina;
 - lavare le mani con prodotti igienizzanti che verranno messi a disposizione all'ingresso della sede municipale;
 - di non aggirarsi tra i vari gli uffici per i quali non sia stato fissato apposito appuntamento;
 - di consentire l'uso dell'ascensore solamente ad una persona per volta a meno che non si tratti di conviventi;
4. che l'accesso agli uffici comunali sia consentito ad un solo utente per nucleo familiare, salvo casi particolari (minori e persone non autosufficienti);
5. che venga predisposto per ogni Servizio un registro degli accessi giornalieri in cui verranno riportate, tra l'altro, le generalità ed il numero di telefono di coloro che accedono agli uffici comunali, da conservare per 14 giorni ai fini della tracciabilità degli accessi/utenti;
6. che venga predisposto, ove possibile, in base alla conformazione fisica delle singole sedi comunali, un percorso di ingresso del pubblico distinto da quello di uscita;
7. ai Titolari di Posizione Organizzativa di adottare le misure organizzative e gestionali ai fini di disciplinare e controllare l'accesso agli uffici comunali in ottemperanza a quanto indicato ai punti precedenti;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai vari uffici comunali e di pubblicarlo all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Codroipo www.comune.codroipo.ud.it, nonché di darne ulteriore diffusione attraverso i canali social network;
9. le disposizioni della presente Ordinanza trovano applicazione sino al 15.10.2020, salvo revoca anticipata per mutamento della situazione epidemiologica;
10. per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni governative, ministeriali e regionali vigenti.

A V V E R T E

che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, o in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
dott. Fabio Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo